

## **CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE IN LOCALITÀ SAN COSIMO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024**

L’anno **duemilaventuno**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di **dicembre**, presso la sede del Comune di Mamoiada (NU), con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

**fra**

il **Comune di Mamoiada**, rappresentato dall’Arch. Francesco BERTOCCHI, Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o “Amministrazione Comunale”, cod. fisc. 93002340912;

**e**

la **Ditta** \_\_\_\_\_ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche “soggetto affidatario”, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ rappresentata dal legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ - c.f. \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

### **PREMESSO:**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2021 sono state stabilite le direttive per l’organizzazione del servizio di guardiania della struttura polivalente in località San Cosimo;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/2021 si è provveduto ad affidare il servizio in questione alla Ditta \_\_\_\_\_ come sopra generalizzata;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Art. 1 - (Oggetto della convenzione)**

La convenzione ha per oggetto il servizio di guardiania della struttura polivalente in località San Cosimo individuata nella planimetria aerofotogrammetrica allegata, ivi compresi gli arredi e le strutture esistenti elencate nell’allegato inventario come elencati al successivo art. 17.

La convenzione prevede le seguenti opere e attività:

1. Sorveglianza di tutta l’area concessa in gestione al fine di evitare atti vandalici verso le strutture, gli impianti e gli arredi ivi esistenti con ogni sistema ritenuto idoneo da attuarsi a cura e spese del concessionario;
2. Sorveglianza e controllo delle attrezzature esistenti e di quelle che saranno eventualmente integrate dall’Amministrazione;
3. Custodia e sorveglianza senza soluzione di continuità per 365 giorni l’anno con servizio 24h/24 per 36 mesi eventualmente prorogabili per ulteriori 36, previa valutazione del servizio reso;

Le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati, e di cui l’affidatario è costituito custode, allegato al presente atto;

Ogni modifica relativa agli impianti e alle strutture è assolutamente vietata; qualora l’affidatario ritenga essenziale apportare migliorie nell’interesse del miglioramento del servizio, queste devono essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale e realizzate secondo le normative di riferimento.

### **Art. 2 - (Corrispettivo)**

Il corrispettivo pattuito per il servizio in questione viene stabilito in € \_\_\_\_\_ annui onnicomprensivi di spese, I.V.A. e tributi, da pagare in n. 12 rate mensili posticipate entro e non oltre il quindici del mese e per tutta la durata del contratto.

### **Art. 3 - (Durata del servizio – diritto di recesso)**

La presente convenzione ha decorrenza dall’1/01/2022 sino al 31/12/2024 e prorogabile sino al 31/12/2027, su formale disposizione della Giunta Comunale previa valutazione del servizio reso.

All’Amministrazione Comunale è data facoltà, qualora si verificassero da parte della Ditta affidataria inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo PEC almeno un mese prima della data del recesso.

### **Art. 4 - (Obblighi dell’affidatario)**

L’affidatario si obbliga ad assicurare la corretta custodia del bene, pertinenze e accessori nella durata della convenzione.

Il Comune effettua controlli sulla effettiva e corretta sorveglianza, nonché sullo stato di conservazione complessiva del bene, con il responsabile a cui è affidato il servizio della convenzione.

Il Comune si farà carico delle opere di manutenzione del bene nel suo complesso, che non derivino da incuria o superficiale e/o negligente custodia. L'affidatario, comunque, può in caso di urgenza, intervenire direttamente, previa preventiva autorizzazione del Comune e richiedere il rimborso delle spese sostenute, qualora eleggibili, documentandole opportunamente.

L'affidatario segnala tempestivamente per iscritto al Comune ogni anomalia o guasto che dovesse verificarsi nelle strutture, attrezzature e dotazioni in genere.

In difetto di tali segnalazioni, anche se l'intervento sia di spettanza del Comune, le responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, a causa delle anomalie o guasti di cui al presente comma, incomberanno sull'affidatario stesso. Nel caso di accertamento di anomalie che possano rappresentare reale pericolo, il concessionario è comunque responsabile della sorveglianza e dovrà impedire a terzi l'uso delle attrezzature e delle strutture interessate.

#### **ART. 5 - (Accesso alle strutture)**

L'accesso agli spazi è consentito solo alle persone autorizzate dalle parti.

#### **ART. 6 - (Disponibilità delle aree e delle strutture)**

Il Comune di Mamoiada si riserva la facoltà di effettuare, sulle aree in questione, manifestazioni di qualsiasi genere organizzate direttamente o autorizzate a terzi. In tal caso l'affidatario è tenuto ad assicurare la disponibilità dell'area e delle attrezzature occorrenti in qualsiasi momento per l'intera durata delle manifestazioni.

#### **ART. 7 - (Garanzie)**

1) A garanzia degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione assicurando al Comune di Mamoiada il corretto adempimento contrattuale nonché la disponibilità della struttura in buono stato di conservazione ed efficienza, salvo la normale usura dovuta al decorso del tempo, il concessionario ha prestato cauzione nelle modalità stabilite dalla normativa vigente tramite polizza n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

A seguito di inadempimento di obbligazioni a carico del concessionario, ovvero in caso di danni alle piante o alle dotazioni e pertinenze causati da inadempimenti e/o da evidente trascuratezza nella gestione, l'Amministrazione Comunale incamererà il deposito e otterrà il pagamento a semplice richiesta secondo le modalità previste nella cauzione stessa.

Lo svincolo (o la restituzione) della cauzione, saranno autorizzate dal Comune dopo la scadenza della presente convenzione, entro i successivi 90 giorni, se risulterà in contraddittorio fra le parti che il concessionario ha ottemperato a tutti gli obblighi posti a suo carico.

Il concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui la stessa sia stata in tutto o in parte incamerata o comunque escussa dal Comune, durante il corso del servizio, per le cause sopra citate, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto.

2) Per tutto il perdurare del contratto, il concessionario dovrà provvedere con puntualità al rinnovo della polizza fideiussoria ed al pagamento dei relativi premi; le relative ricevute dovranno essere depositate, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mamoiada, almeno 15 gg. prima della scadenza pena la risoluzione di diritto del presente contratto;

3) il concessionario resta comunque obbligato in solido con gli Istituti di Credito o con le società assicuratrici per tutte le somme che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo non dovessero essere da queste corrisposte.

#### **ART. 8 - (Vigilanza e controlli)**

1) Il Comune di Mamoiada e, particolarmente il Settore Manutentivo, eserciterà con i propri organi tutti i controlli e le verifiche che saranno necessarie per accertare gli adempimenti della presente convenzione.

Detti controlli e verifiche avranno la cadenza ritenuta più idonea.

Laddove da tali controlli dovessero scaturire delle inadempienze o delle responsabilità da parte del concessionario il Settore Tecnico Manutentivo adotterà i necessari provvedimenti.

2) Il Comune avrà libero accesso in qualsiasi momento alle aree e alle strutture, per verificarne la corretta conduzione.

#### **ART. 9 - (Penalità)**

Nel caso dovesse accertarsi inosservanza delle norme e/o degli obblighi della presente convenzione da parte del concessionario, il Comune di Mamoiada, previa contestazione scritta e valutazioni delle eventuali deduzioni

del concessionario da fornirsi entro quindici giorni dalla contestazione, potrà applicare una penale di €. 250,00 per ogni inosservanza contestata.

#### **ART. 10 - (Cause di decadenza)**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze valutate con criteri insindacabili da parte del Settore competente:

- 1) messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del concessionario;
- 2) utilizzo in tutto o in parte della struttura per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente contratto;
- 3) gravi inadempienze del concessionario agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione previa diffida formale e fissazione di un congruo termine per l'adempimento da eseguirsi a cura, spese e totale responsabilità del concessionario;
- 4) violazione dell'obbligo di stipulare e/o rinnovare le polizze fideiussorie e i contratti di assicurazione di cui al precedente articolo 7;
- 5) reiterarsi di gravi infrazioni alle principali condizioni del contratto, previa diffida da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 6) frode a danno dell'Ente concedente;
- 7) danni a terzi, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale derivanti da colpa e/o da incuria e/o negligenza da parte del concessionario;
- 8) applicazione di più di cinque penalità previste dall'art. 9 della presente convenzione durante il periodo di validità della presente convenzione.

Nel caso si verifichino le condizioni di cui al presente articolo il Comune ne darà comunicazione al concessionario e, valutate le giustificazioni da questi prodotte nei successivi 30 giorni, qualora determini di non accoglierle, pronuncia la decadenza dandone notizia al concessionario.

In tal caso il Comune provvederà immediatamente ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 7 presentato dal concessionario a garanzia degli adempimenti e degli obblighi della concessione.

#### **ART. 11 - (Risarcimento danni)**

Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni che fossero derivati per inadempienze del concessionario o per comportamenti che abbiano provocato la decadenza della gestione.

#### **ART. 12 - (Assicurazioni varie- Responsabilità)**

- 1) Il concessionario, per l'intero perdurare della gestione, rende sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose o a qualsiasi altro titolo all'interno dell'area della struttura.
- 2) Il concessionario è tenuto alla stretta osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti relativi all'assunzione degli operai, alle assicurazioni varie, ecc.

#### **Art. 13 - (Obblighi in materia di sicurezza)**

Il concessionario, indipendentemente dalla sua specificità dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetto all'applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

#### **ART. 14 - (Spese)**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto per diritti, copie, bolli e registrazioni in caso d'uso, sono a carico della parte inadempiente.

#### **ART 15 - (Risoluzione delle controversie)**

Per la risoluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Nuoro.

#### **ART 16 - (Norme varie)**

- 1) A tutti gli effetti della presente il concessionario elegge domicilio presso la casa Comunale in Corso Vittorio Emanuele III, 50 a Mamoiada;
- 2) Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto.

3) Qualunque modifica alla presente convenzione non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto. Per tutto quanto qui non previsto o regolato le parti fanno espresso riferimento alle norme che regolano la materia ed in mancanza agli usi locali.

**ART 17 - (Allegati)**

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare, per averli sottoscritti, i seguenti allegati:

- Allegato A - Inventario degli arredi e delle attrezzature;
- Allegato B - Planimetria dell'area oggetto di affidamento;

che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Il soggetto affidatario**

---

**L'Amministrazione**

---